



COMUNE DI GRAZZANISE
(Provincia di Caserta)
Insignito con medaglia di Bronzo al Merito Civile

C.A.P 81046 -- Piazzetta Montevergine
Tel..0823/563711 - Fax 0823/563736
Cod . Fiscale 80005670619
C.C. Postale 12817813
P. iva 01096280613

Ordinanza n. 20 del 19-05-2020

OGGETTO: Ordinanza per pulizia, taglio e regolare manutenzione dei terreni e delle aree private ubicate nel territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, per la prevenzione di incendi, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato che:

nel periodo primaverile/estivo, risulta più evidente il problema della crescita delle essenze arboree e quindi aumentano il rischio di incendi di aree e boschi nonché problemi di ostruzione e ristagni di fossi e canali atti al deflusso del reticolo idrografo minore;

molti terreni e fondi prospicienti le strade comunali e provinciali e comunque prospicienti la pubblica proprietà, presentano alberature e/o vegetazione aggettante in modo da creare notevoli inconvenienti al traffico veicolare, tanto da dover intervenire puntualmente alla rimozione di fronde, rami e fogliame, al fine di agevolare la visibilità ai fruitori;

la presenza di rifiuti di vario genere oltre alle sterpaglie ed all'accumulo di materiale vegetale, offre di fatto rifugio e costituisce un potenziale ricettacolo per la proliferazione di rettili, ratti, insetti alati, striscianti ecc ;

quanto suddetto provoca degrado ed incuria dell'intero territorio e paesaggio comunale;

RAVVISATA la necessità di mantenere puliti i cigli, i fondi ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, provinciali nonché tutte le alberature che presentano fronde e rami aggettanti sulla pubblica proprietà;

U
COMUNE DI GRAZZANISE
COMUNE DI GRAZZANISE
Protocollo n. 0006484/2020 del 19/05/2020

RILEVATA, altresì, l'esigenza che l'intero territorio comunale debba essere curato con interventi di manutenzione atti ad evitare situazioni di degrado, pericolo, sporcizia, allagamenti, mancato deflusso del reticolo idrografico e garantire la sicurezza delle persone e/o delle cose;

RITENUTO necessario, adottare tali misure ai fini della prevenzione della pubblica e privata incolumità di ogni cittadino, della sicurezza e della tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che gli utenti delle strade pubbliche devono sempre essere nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;

PRESO ATTO che lo stato dei luoghi su tutto il territorio comunale, in modo particolare nelle zone rurali, è pregiudizievole per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, e costituisce potenziale pericolo alla circolazione veicolare;

CONSIDERATO che, la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi che riguarderebbero aree del territorio comunale, e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare di proprietà pubblica o privata, alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

EVIDENZIATO, inoltre, che eventuali incendi potrebbero altresì rappresentare pericolo della pubblica incolumità per le persone e per la fauna selvatica presente sul territorio comunale;

VISTO il vigente Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 29 del Codice della Strada: *“i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie”*.

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 92, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTI gli art. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;



VISTI gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

RITENUTO opportuno dover emanare la presente ordinanza al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di vegetazione incolta e spontanea e dalla mancanza di manutenzione ordinaria delle aree private, in particolar modo quelle fronteggianti le strade e le vie pubbliche;

VALUTATO ogni opportuno elemento e per le ragioni giuridiche e di interesse pubblico sopra indicate;

ACCERTATO che i proprietari dei terreni e delle aree ove vi è presenza di piantagioni, siepi e/o vegetazione varia sono responsabili delle violazioni alle norme precedentemente menzionate;

RAVVISATA la necessità di tutelare la circolazione stradale e gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono a distanza inferiore a quella prescritta; di prevenire l'innescarsi di possibili incendi, di salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica;

VISTE, inoltre, le norme e le prescrizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione incendi;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade, le vie e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza, situati sul territorio comunale (centro abitato, aree urbane, aree extraurbane, zone rurali e produttive):

- 1) di provvedere a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;
- 2) di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante il taglio e la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc.;
- 3) di provvedere al mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia;
- 4) di rimuovere gli alberi, le siepi ed ogni altra specie arborea piantumata a distanza non regolamentare dalle strade comunali urbane ed extraurbane.

AVVISA



Le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente, per il corrente anno 2020, entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza;

I trasgressori della presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato contemplato dal Codice Penale o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno puniti a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, da €. 148,00 ad e. 594,00, previsto dal D.lgs.30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.(Codice della Strada);

Sempre che il fatto non costituisca reato, la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto entro i suddetti termini, comporterà l'esecuzione d'ufficio, con l'addebito di tutte le spese sostenute dal Comune a carico del contravventore;

L'applicazione delle predette sanzioni amministrative e l'addebito di tutte le spese sostenute dall'Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, verranno applicate nei modi e termini di legge;

La presente ordinanza resta in vigore dalla data del 19/05/2020 e fino al 31/10/2020, salvo contrario avviso;

Gli Agenti del Servizio di Polizia Municipale e gli Agenti delle altre Forze Pubbliche operanti a qualunque titolo sul territorio comunale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

inoltre, che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, riportata sul sito informatico dell'Ente e divulgata su tutto il territorio comunale oltre ad essere trasmessa, per quanto di competenza:

all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Caserta;

ai Vigili Urbani ;

al locale Comando Stazione Carabinieri;

al Presidente della Provincia;

al Responsabile Settore Viabilità della provincia di Caserta;

al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Grazzanise;



Contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al T.A.R. Campania sez. Napoli, entro 60 giorni; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VICE PREFETTO

Dr. Aldo Aldi

